



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 112 del 28/12/2023
Riferita alla Proposta N. 122

SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE INERENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELL'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- Il Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 n°14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, recante " disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ", nell' ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
- L' Art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell' ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- L' art. 31 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201, recante " disposizioni per la crescita, l' equità ed il consolidamento dei conti pubblici " convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, nell'ambito della disciplina dell' Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizi, disponendo che le attività degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e chiusura, senza l' obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia alla comma 2, come principio generale dell' ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori , dell' ambiente, ivi incluso l' ambiente urbano e dei beni culturali;
- La direttiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestein) riconosce, quali limiti all' accesso alle attività di servizio ed al loro esercizio, i " motivi d' interesse generale" , riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali " l' ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l' incolumità pubblica, la tutela dell' ambiente, incluso l' ambiente urbano, il mantenimento dell' ordine sociale, la sicurezza stradale" , riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- L' art. 41, comma 2, della Costituzione Italiana sancisce la possibilità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica e privata;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n°152 del 26 Aprile 2010, ha dichiarato- rigettando la censura di violazione dell' art. 41 della Costituzione – che " questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile

una lesione della libertà d' iniziativa economica allorchè l' apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all' utilità sociale”;

RILEVATO CHE :

- Nel territorio cittadino sono stati già accertati diversi episodi, talvolta riconducibili alla cosiddetta “ malamovida “ , lesivi del decoro, della tranquillità e della sicurezza pubblica, i quali hanno resa necessaria l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti orientate alla prevenzione e al contrasto di dette condotte;
- Gli episodi sopracitati scaturiscono da comportamenti lesivi delle norme giuridiche che regolano la civile convivenza e la coesione sociale; detti comportamenti sono qualificabili come condotte incontrollate che sfuggono all'azione dei freni inibitori e infrangono anche le norme morali di correttezza sulle quali si basa l'ordinata coesione sociale, oltre che lo norme giuridiche e i divieti imposti dall'ordinamento dello Stato;
- Il consumo di bevande alcoliche alimenta ed accresce significativamente le condotte di cui al punto precedente, rendendole più incontrollate ed aggressive, con le negative implicazioni su piano del decoro dei luoghi, della sicurezza delle persone e della gestione degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che le condotte sopra descritte si accentuano, notoriamente, in occasione della ricorrenza dell'ultimo giorno dell'anno e che, pertanto, con riferimento a tale circostanza, si rende necessario adottare l'odierno provvedimento contingibile ed urgente, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio correlate al consumo di bevande alcoliche, onde prevenire e contrastare tutte quelle condotte che costituiscono pregiudizio per il decoro, della salute, dell'ambiente, della tranquillità e della vivibilità urbana;

VISTA la vigente ordinanza contingibile e urgente N. 51 del 07.07.2023 e ss.mm.ii., di cui si richiamano integralmente i presupposti, con la quale è stata fissata la disciplina delle attività musicali;

Ritenuto tuttavia di potere concedere una deroga alle limitazioni orarie in essa previste, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla notte compresa tra il 31/12/2023/ e l' 1/1/2024, al fine di consentire le tradizionali attività di intrattenimento musicale che si svolgono nella circostanza;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 241/90, la presente ordinanza costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, sicchè non trovano applicazione gli articoli 7 e seguenti della medesima legge;

RITENUTO che il presente provvedimento debba avere efficacia in tutto il territorio comunale, onde evitare movimenti veicolari e personali finalizzati ad eludere le zone sottoposte a restrizioni;

RAVVISATA pertanto la necessità e urgenza del presente provvedimento;

SENTITA L'Autorità Locale di P.S.

VISTI:

la legge 18 Aprile 2017, n° 46 di conversione del Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 , n° 14;

l'art 50, comma 5, del D.Lgs 18 Agosto n° 267 come novellato dall'art 8 del D.L. 14/2017 convertito nella legge 48/2017;

l'art 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

il D.M. 5 Agosto 2008;

la Legge 447/95 (in particolare gli articoli 2 e 9);

la Legge 125/2001 “ legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati “;

l'art 6 del D.L. 3 Agosto 2007 n° 117 convertito nella Legge 2 Ottobre 2007 n° 160, come modificato dall'art 54 della Legge 29 luglio 2010, n° 120;

la Legge 287/1991 e ss.mm.ii;

il D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii;

la L.R. 28 del 22/12/1999;

la L.R. 18/1995 e ss.mm.ii;

la L.R. N° 8/1996 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 147/2012 e ss.mm.ii;

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii.;

i D.P.C.M. in materia di Covid 19;

PQM

ORDINA

- 1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 22,00 del 31.12.2023 fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali degli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione e degli spazi pubblici da essi legittimamente occupati, nei quali la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sarà consentita, a condizione che essa non avvenga in bottiglie di vetro o altri contenitori in vetro, fermo restando comunque il divieto di vendita per asporto di tali bevande. Gli esercenti ai quali si estende il divieto, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

A)attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;

B)circoli privati;

- C) attività artigianali;
- D) attività di commercio;
- E) distributori automatici;

E' inoltre vietata a chiunque la detenzione in luogo pubblico di bottiglie o altri contenitori in vetro, come pure di qualsiasi oggetto contundente.

- 2) Nel giorno 1/1/2024, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alle ore 03.00, mantenendo comunque il livello delle emissioni sonore entro i limiti di legge .
- 3) Fatte salve le modifiche introdotte con il presente provvedimento, relative alle festività di fine anno, restano in vigore le prescrizioni contenute nell'ordinanza N. 51 del 07.07.2023 e ss.mm.ii., la quale si intende prorogata fino al prossimo 31. 03.2024.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, come integrate con Deliberazione di Giunta Municipale n° 3219/ del 18 ottobre 2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Il Responsabile dell'atto:F.to MENFI VINCENZO

Marsala, 28/12/2023

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale